

DETERMINAZIONE N. 28 / 2019 Del 22/01/2019

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AD OPPONENDUM DEL RESISTENTE COMUNE DI CORREGGIO, NEL RICORSO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA ZERBINI E RAGAZZI SRL CONTRO IL COMUNE DI CORREGGIO, AVENTE IN OGGETTO L'ANNULLAMENTO DEL DELL'ORDINANZA PROT. NR. 19293 DI RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANDREA GANDINO DEL FORO DI TORINO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 21.12.2018 si approvava il bilancio previsionale 2019-2021;
- deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 27.12.2018 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2019" sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2019 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo

VISTO il ricorso avanti al Capo dello Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promosso, con notifica eseguita a mezzo del servizio postale, da Zerbini e Ragazzi srl, con sede in Via Fosdondo n. 36/A in Correggio (RE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Montorsi del foro di Modena e Massimo Caffagni del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliati in Via Cesare Battisti n. 5 in Modena, contro il Comune di Correggio, in persona del Sindaco p.t., per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 19293 de 30.08.18 portante ordine di rimessione in pristino notificata il 14.09.2018;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14.01.2015 è stato reso pubblico un "avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio";

VISTI:

la facoltà dell'Amministrazione la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenze;

l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;

l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha provveduto a richiedere un preventivo, prot. n. 0000807 del 11.01.2019, per l'attività di difesa del Comune di Correggio a n. 4 differenti professionisti presenti nell'elenco sopra citato;

RILEVATO che i preventivi pervenuti entro la scadenza del 20.01.2019 sono quelli formulati dall'Avv. Gandino di Torino n. prot. 0001611 per complessivi € 5.502,34, dall'Avv. Gualandi di Bologna nr. prot. 0001616 per complessivi € 9.525,14, dall'Avv. Dionigi di Bari n. prot. 0001617 per complessivi € 5.886,67 e dall'Avv. Bertolani Giorgio di Reggio Emilia n. prot. 0001618 per complessivi € 8.389,94;

CONSIDERATO che il preventivo presentato dall'Avv. Gandino risulta vantaggioso per l'Ente sotto il profilo del costo e sotto il profilo dei servizi proposti;

RITENUTO di procedere con le attività di assistenza processuale necessarie relativamente alla costituzione innanzi al Capo dello Stato, nonché di incaricare della difesa delle ragioni del Comune l'Avv. Andrea Gandino, con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4, al fine di tutelare la posizione dell'Ente;

CONSIDERATO che per lo scopo si rende necessario provvedere all'impegno di spesa relativo alle prestazioni legali di cui all'incarico conferito, per complessivi € 5.502,34;

VERIFICATO che l'importo di complessivi € 5.502,34 risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali";

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;

- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di affidare l'attività di costituzione in giudizio, avanti al Capo dello Stato, contro il ricorso presentato da Zerbini e Ragazzi srl, con sede in Via Fosdondo n. 36/A in Correggio (RE) per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 19293 de 30.08.18 portante ordine di rimessione in pristino notificata il 14.09.2018;
- 2) di affidare l'incarico di procedere con le attività di assistenza processuale necessarie, relative al predetto procedimento, nonché di incaricare della difesa delle ragioni del Comune, l'Avv. Andrea Gandino, con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4;
- 3) di approvare il Disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte integrale e sostanziale;
- 4) di impegnare per lo scopo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 5.502,34 al Cap./Art. 3131/591 - Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 - Impegno n. 132/1;
- 5) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;



-
- 6) di trasmettere l'allegato Disciplinare di incarico al fine della sottoscrizione per accettazione e perfezionamento dello stesso;
 - 7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;
 - 8) di procedere a liquidare l'avv. Andrea Gandino, con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4, in sopra indicato, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;
 - 9) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
 - 10) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)

Disciplinare d'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente innanzi Capo dello Stato avverso il ricorso presentato Zerbini e Ragazzi srl, con sede in Via Fosdondo n. 36/A in Correggio (RE) per l'annullamento, dell'ordinanza prot. n. 19293 de 30.08.18 portante ordine di rimessione in pristino notificata il 14.09.2018;

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

Andrea Gandino nato a Torino il 16.06.1978 - C.F. GNDNDR78H16L219M - con Studio in Torino, Corso Duce degli Abruzzi n. 4, -

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. 28 del 22.01.2019 decideva di costituirsi avanti al Capo dello Stato avverso il ricorso presentato Zerbini e Ragazzi srl, con sede in Via Fosdondo n. 36/A in Correggio (RE) per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 19293 de 30.08.18 portante ordine di rimessione in pristino notificata il 14.09.2018, affidando incarico all'Avv. Andrea Gandino, con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4;

LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Andrea Gandino nato a Torino il 16.06.1978 - C.F. GNDNDR78H16L219M - con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4 (d'ora innanzi solo Avvocato), che accetta con la firma del presente disciplinare, l'incarico di procedere all'attività necessaria al fine di procedere alla costituzione, innanzi Capo dello Stato, avverso il ricorso presentato Zerbini e Ragazzi srl, con sede in Via Fosdondo n. 36/A in

Correggio (RE) per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 19293 de 30.08.18 portante ordine di rimessione in pristino notificata il 14.09.2018;

2. L'Avvocato si impegna a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere all'Avv. Andrea Gandino l'importo di € 5.202,34 (compenso non soggetto ad iva né a ritenuta di acconto ai sensi del Regime ex art. 1 commi 96-117 legge 244/2007 modificata dall'art. 27 D.L. 98/2011, commi 1 e 2), fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. L'Avvocato dichiara, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: www.comune.correggio.it - Sezione Amministrazione Trasparente;

6. L'Avvocato dichiara inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. L'Avvocato si impegna, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'Avvocato, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.



8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa l'Avvocato che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. L'Avvocato è informato, altresì, che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D, Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. L'Avvocato assume ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, 22.01.2019

L'Incaricato

L'Amministrazione



CITTÀ DI
CORREGGIO
